Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — **Roma - Lunedì, 24 gennaio 1927 - Anno V** — **Numero 18**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 01-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegassa di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VIII Fiera campionaria in Milano.

Con decreto 3 gennaio 1927 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1927, n. 1 Finanze, foglio n. 223, l'Ente autonomo « Fiera campionaria » di Milano è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la VIII Fiera campionaria che avrà luogo a Milano dal 12 aprile al 27 aprile 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 153.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. 2307.

Approvazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925 tra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento, perchè, dovendo la Convenzione entrare in vigore col 1° gennaio 1927, occorre provvedere tempestivamente agli atti preliminari e innanzi tutto allo scambio delle relative ratifiche col Governo ungherese;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925 tra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1927, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 101. — COOP

Convenzione tra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette.

Sua Maestà il Re d'Italia e S. A. Serenissima il Reggente d'Ungheria, animati dal desiderio di impedire doppie imposizioni e di regolare altre questioni in materia di imposte dirette, hanno risoluto di concludere una Convenzione a tale scopo ed hanno perciò nominati i loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio e Ministro per gli affari esteri;

Sua Altezza Serenissima il Reggente d'Ungheria:

S. E. il Conte Alberto Nemes de Hidvég, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Regno d'Ungheria a Roma;

Il dott. Alessandro Kneppo, Consigliere ministeriale nel Ministero delle finanze d'Ungheria.

I Plenipotenziari, dopo essersi scambiati i pieni poteri e averli riconosciuti validi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La presente Convenzione ha lo scopo di dettare regole limitatamente all'applicazione delle imposte dirette.

Sono considerate imposte dirette, ai sensi della presente Convenzione, quelle che, in base alla legislazione di ciascuno dei due Stati, vengono prelevate direttamente sui redditi, lordi o netti, o sui patrimoni, sia per conto dei due Stati contraenti, sia per conto dei Comitati ungheresi (Vármegyék), sia per conto delle Provincie e dei Comuni, anche sotto forma di addizionali. La presente Convenzione, pertanto, non riguarda le imposte indirette sui trasferimenti e sui consumi.

Le regole della Convenzione sono separatamente dettate per le imposte dirette reali sui redditi (articoli 2 a 7) e per le imposte dirette personali (articoli 8 a 10).

Sono considerate come reali, ai sensi della Convenzione, quelle imposte dirette che vengono prelevate avendo riguardo ai singoli obbietti di imposizione ed in base alla loro appartenenza economica al territorio di uno Stato. Sono considerate come imposte personali quelle imposte dirette che vengono prelevate sull'insieme degli obbietti imponibili — redditi o beni — con riguardo alla persona del contribuente cui spettano e in base alla cittadinanza, alla residenza o al soggiorno della persona stessa.

I. Quali imposte reali si considerano particolarmente:

1° per la legislazione italiana:

a) l'imposta sui terreni;
b) l'imposta sui fabbricati;
c) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
d) l'imposta sui redditi agrari.

2° per la legislazione ungherese:

a) a földadó (imposta sui terreni);
b) a házadó (imposta sui fabbricati);
c) az általános kereseti adó (imposta generale sui redditi mobiliari);
d) a társulati adó (imposta sulle società).

II. Quali imposte personali si considerano:

1° per la legislazione italiana:

a) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
b) l'imposta sul patrimonio.

2° per la legislazione ungherese:

a) a jövedelemadó (imposta sul reddito complessivo);
b) a vagyonadó (imposta sul patrimonio).

Art. 2.

L'imposta reale che colpisce il reddito dei beni immobili è applicata soltanto dallo Stato nel quale gli immobili sono situati.

Art. 3.

L'imposta reale che colpisce il reddito proveniente da una attività industriale o commerciale di qualsiasi specie, è applicata soltanto dallo Stato nel territorio del quale l'impresa ha il suo stabilimento, anche quando essa estenda la sua attività sul territorio dell'altro Stato contraente, senza avervi uno stabilimento.

S'intende per stabilimento, ai fini della presente Convenzione, una stabile organizzazione produttiva della impresa nella quale si esplichi in tutto od in parte l'attività della impresa stessa.

Se l'impresa ha stabilimenti in entrambi gli Stati contraenti, ciascuno degli Stati applicherà l'imposta sulla parte del reddito prodotto con l'attività degli stabilimenti situati nel territorio rispettivo.

Agli effetti della ripartizione del reddito fra i due Stati, nei casi previsti dal 3° comma del presente articolo, le autorità finanziarie dei due Stati contraenti potranno domandare al contribuente di presentare bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi del rispettivo Stato.

Art. 4.

L'imposta reale che colpisce i redditi di lavoro, compresi i redditi delle professioni libere, è applicata soltanto dallo Stato nel territorio del quale è esplicata l'attività personale da cui il reddito proviene. Si ha esercizio di professione libera in un determinato luogo solo quando l'attività professionale sia in esso stabilmente esplicata.

L'imposta reale che colpisce il reddito proveniente dalla prestazione di un lavoro, in quanto è costituito da stipendi assegni, pensioni, salari ed altre retribuzioni pagate dallo Stato, dai Comitati ungheresi, dalle Provincie, dai Comuni e da altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, è applicata soltanto dallo Stato al quale appartiene il debitore.

Art. 5.

L'imposta reale che colpisce il reddito proveniente dal l'impiego di capitali mobiliari, è applicata soltanto dallo Stato nel quale il reddituario ha il suo domicilio, salvo le seguenti eccezioni:

1° l'imposta che colpisce il reddito dei crediti con una garanzia ipotecaria, è applicata soltanto dallo Stato nel quale gli immobili sono situati;

2° l'imposta che colpisce gli interessi corrisposti sui prestiti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, come pure gli interessi delle obbligazioni emesse da società e da altre persone giuridiche, è applicata soltanto dallo Stato al quale appartiene il debitore.

La regola prevista al comma precedente (2°) si applica anche per la tassazione degli interessi dei depositi a risparmio ed in conto corrente presso banche, istituti ed ogni altra impresa che esercita il credito. Se l'impresa ha stabilimenti in entrambi gli Stati contraenti, ciascuno degli Stati preleverà l'imposta sugli interessi dei depositi eseguiti negli stabilimenti che sono nel suo territorio.

Art. 6.

L'imposta reale sulle « tantièmes » distribuite da società, che esista o che venga introdotta negli Stati contraenti, è applicata dallo Stato nel quale si trovi la sede legale od il centro effettivo dell'impresa.

Se in uno degli Stati contraenti si trova la sede legale e nell'altro il centro effettivo dell'impresa, le supreme autorità finanziarie dei due Stati si intenderanno di volta in volta per un'equa ripartizione delle « tantièmes » soggette ad imposta.

Art. 7.

L'imposta reale che colpisce le rendite vitalizie e quella che colpisce ogni altra specie di reddito che non sia indicato nei precedenti articoli, sono applicate soltanto dallo Stato nel quale il reddituario ha il suo domicilio.

Art. 8.

L'imposta personale che colpisce l'insieme dei redditi del contribuente è applicata da ciascuno degli Stati contraenti secondo le regole seguenti:

1° ai redditi provenienti:

a) da beni immobili;
b) da crediti ipotecari;
c) dall'industria o dal commercio;
d) dal lavoro, comprese le retribuzioni pagate da enti pubblici, saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli rispettivi;

2° per ogni altra specie di reddito, compresi i dividendi delle azioni, le « tantièmes », gli interessi di titoli emessi da persone morali pubbliche e società, e quelli dei depositi presso banche o altri istituti di credito, la tassazione sarà fatta nello Stato ove il contribuente ha la sua residenza.

Agli effetti della presente disposizione sarà considerato come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale in condizioni tali da autorizzare la presunzione che egli abbia intenzione di conservarla.

Quando il contribuente abbia residenza in entrambi gli Stati contraenti, l'imposta sarà applicata da ciascuno degli Stati in proporzione del soggiorno in ognuno di essi durante l'anno che serve di base alla tassazione. Il soggiorno trascorso all'infuori di entrambi gli Stati contraenti, è computato a favore dello Stato del quale il contribuente ha la cittadinanza.

Quando il contribuente non abbia la residenza in alcuno degli Stati contraenti, l'imposta è applicata dallo Stato in cui il contribuente stesso ha il suo durevole soggiorno.

Per durevole soggiorno si intende la permanenza nello Stato in condizioni tali da far ritenere che questa non sia soltanto occasionale.

Quando non vi sia neanche il durevole soggiorno in alcuno degli Stati contraenti, l'imposta è applicata dallo Stato di cui il contribuente ha la cittadinanza.

Ai sensi del presente articolo, la residenza delle persone giuridiche — nel caso che queste siano soggette all'imposta sull'insieme dei redditi — s'intende esistere nel luogo ove le persone giuridiche stesse hanno la loro sede legale.

Art. 9.

L'imposta sul patrimonio, sia continuativa, sia prelevata per una volta tanto, che esista o che venga introdotta negli Stati contraenti, sarà applicata da ciascuno degli Stati stessi sopra i beni del contribuente che si trovino nel territorio di questo Stato.

Per i patrimoni rappresentati:

a) da beni immobili;

b) da crediti ipotecari;

c) da imprese industriali o commerciali;

l'esistenza nel territorio di uno degli Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio, è determinata dai principî adottati negli articoli precedenti per la tassazione reale dei redditi provenienti da tali beni.

Per ogni altra specie di beni mobiliari, comprese le azioni di società, i titoli emessi da persone morali pubbliche e da società, ed i depositi presso banche ed altri istituti di credito, si applicheranno le stesse regole adottate per l'imposta sull'insieme dei redditi.

Art. 10.

Le regole stabilite dall'art. 9 della presente Convenzione, in rapporto alla imposta sul patrimonio, si applicano anche all'imposta sugli incrementi di patrimonio che eventualmente esista in uno degli Stati contraenti o che vi sia adottata per l'avvenire.

Art. 11.

I rappresentanti diplomatici, consolari e speciali di ciascuno degli Stati contraenti, in quanto siano di carriera, come pure gli impiegati addetti al loro ufficio e le persone che sono al servizio loro e dei loro impiegati, sono esenti dalle imposte dirette nello Stato presso il quale sono accreditati.

L'esenzione è concessa solo in quanto essi siano sudditi dello Stato che rappresentano e in quanto non esercitino nel territorio dello Stato presso il quale sono accreditati, e al di fuori del loro ufficio o servizio, alcuna professione, industria od altra attività lucrativa. L'esenzione non si estende alle imposte che colpiscono i beni indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 8 ovvero i loro redditi, nè a quelle imposte che sono prelevate alla fonte (ritenuta diretta e ritenuta di rivalsa).

Art. 12.

Allorchè sia provato che l'azione delle autorità finanziarie degli Stati contraenti abbia avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, egli potrà reclamare contro tale fatto allo Stato al quale appartiene. Se il reclamo è riconosciuto fondato, la suprema autorità finanziaria di questo Stato potrà accordarsi con la suprema autorità finanziaria dell'altro per evitare, in modo equo, una doppia imposizione.

Art. 13.

Per eliminare doppie imposizioni in casi che non siano espressamente regolati nella presente Convenzione, come pure in casi di difficoltà o di dubbi nella interpretazione e nella applicazione della Convenzione stessa, le supreme autorità finanziarie dei due Stati contraenti potranno stipulare accordi speciali.

Art. 14.

Le Parti contraenti si impegnano ad affidare alle supreme autorità finanziarie dei due Stati, l'equa definizione di ogni altra questione che potesse sorgere, sia a causa dei differenti principî che regolano l'applicazione delle imposte in ciascuno dei due Stati, sia a causa delle date decisive fissate o che potranno essere fissate dalle leggi dei due Stati per l'imposta sul patrimonio, ed in genere, per qualsiasi altra questione relativa ad imposte dirette che non trovi esplicita soluzione nella presente Convenzione, o che si trovi ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Art. 15.

Le Parti contraenti s'impegnano a prestarsi assistenza reciproca per facilitare l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette.

Una Convenzione separata fisserà le regole alle quali questa assistenza sarà soggetta.

Art. 16.

La presente Convenzione, redatta in doppio originale, uno in lingua italiana e l'altro in lingua ungherese, sarà ratificata e le ratifiche relative saranno scambiate a Roma il più presto possibile. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

La Convenzione entra in vigore col 1° gennaio 1927, e vige fino a che non venga denunciata da una delle Parti contraenti.

La denuncia dovrà essere effettuata almeno otto mesi prima dello scadere dell'anno solare; quando detto termine sia osservato, la Convenzione cesserà di aver vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La Convenzione ratificata sarà pubblicata in ciascuno dei due Stati nella Raccolta Ufficiale delle leggi.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata e munita dei loro sigilli.

Fatta a Roma il 25 novembre 1925.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI (*L. S.*) A. NEMES.
(*L. S.*) D.R KNEPPO SÁNDOR.

PROTOCOLLO FINALE.

Al momento di procedere alla firma della presente Convenzione oggi conclusa fra l'Italia e l'Ungheria, allo scopo di evitare doppie imposizioni e di regolare altre questioni in materia di imposte dirette, i sottoscritti Plenipotenziari hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni che formano parte integrante della Convenzione medesima.

* * *

1. L'indicazione delle imposte dirette vigenti nei due Stati contraenti, contenuta nell'art. 1 della Convenzione, è esemplificativa e non tassativa.

I casi di dubbio verranno chiariti d'intesa tra le supreme autorità finanziarie dei due Stati.

Le supreme autorità finanziarie dei due Stati si scambieranno alla fine di ogni anno, l'elenco aggiornato delle imposte dirette vigenti in ciascun Paese.

2. Resta inteso che nelle imposte reali ungheresi indicate all'art. 1, n. I, 1°), lettera c), della Convenzione, rientrano, ai fini della Convenzione stessa, anche quelle che sono prelevate sugli interessi di obbligazioni e sugli interessi di depositi a risparmio od in conto corrente, e che la vigente legislazione tributaria in Ungheria comprende tra le tasse (illetékek).

3. Per attività industriale e commerciale, secondo l'articolo 3 della Convenzione, va intesa anche quella che sia esplicata da società di assicurazione, di trasporto, di traffico, finanziarie e di credito, nonchè quella relativa ad esercizio di mestieri, in quanto da questi ultimi non derivino redditi che la Convenzione classifica fra quelli di lavoro.

4. Sono considerati come « stabilimenti » ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, oltre che la sede sociale ed il centro effettivo dell'impresa, le succursali, le filiali ed agenzie; le fabbriche, le officine, i laboratori; i locali di compra e vendita, i magazzini ed altri esercizi commerciali aventi carattere di stabile organizzazione produttiva, come pure rappresentanze permanenti.

5. Le supreme autorità finanziarie dei due Stati contraenti stipuleranno un accordo speciale per regolare, in modo equo, la ripartizione del reddito proveniente dalle imprese industriali o commerciali, nei casi ed ai fini previsti dal comma 3° dell'articolo 3.

6. Quando in uno dei due Stati esista o venga impiantata una impresa che, pur essendo giuridicamente autonoma secondo le leggi civili, abbia tali legami e tali rapporti di dipendenza o di compartecipazione con una impresa giuridicamente autonoma sul territorio dell'altro Stato, da costituire con essa una unità economica e da essere perciò ritenuta, secondo le leggi fiscali dello Stato in cui essa si trova, uno stabilimento dell'impresa esistente nell'altro Stato, si applicheranno le regole dell'art. 3, terzo e quarto comma, della Convenzione.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Convenzione, si considerano:

a) come « bilanci generali » quelli che comprendono i risultati complessivi dell'impresa e che siano compilati e pubblicati a norma delle leggi dello Stato nel quale si trova la sede legale od il centro effettivo dell'impresa stessa;

b) come « bilanci speciali » quelli che comprendono i risultati della gestione degli stabilimenti nello Stato che applica l'imposta e che siano compilati e pubblicati a norma delle leggi di detto Stato;

c) come « ogni altro documento », ogni documento riguardante la gestione degli stabilimenti e necessario per lo accertamento dei loro redditi soggetti ad imposizione nello Stato che applica l'imposta.

8. Quali professioni libere, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, si intendono specialmente quelle che si riferiscono all'attività scientifica, artistica, letteraria, dell'insegnamento o educazione, alla attività dei medici, avvocati, architetti, ingegneri.

9. Interessi di depositi a risparmio ed in conto corrente, nel senso dell'art. 5 della Convenzione, sono quelli che derivano da investimenti stabili di capitali e non da conti correnti commerciali.

10. Per i contribuenti, i quali dimostrino di aver trasferito definitivamente la loro residenza dall'uno all'altro Stato contraente, l'obbligo della imposta, in quanto si connetta alla residenza o al soggiorno, finisce nel primo Stato col giorno in cui è avvenuto il trasferimento.

11. Le regole fissate dall'art. 9 della Convenzione non sono applicabili alle imposte sul patrimonio da prelevare per una volta tanto e la cui data decisiva sia anteriore alla data della presente Convenzione, quand'anche le imposte stesse, per disposizione delle corrispondenti leggi istitutive, si trovino tuttora in corso di pagamento.

12. Al fine di evitare eventuali dubbi, si chiarisce che la disposizione dell'art. 11 non pregiudica il diritto di godere degli eventuali maggiori privilegi od esenzioni che, in forza delle norme generali del diritto internazionale, fossero già o potessero in avvenire essere accordati ai rappresentanti diplomatici e consolari.

13. La regola contenuta nell'articolo 12 della Convenzione non esclude nè limita il diritto di reclamo accordato al contribuente dalla legislazione interna dello Stato che esegue la tassazione.

14. Resta inteso che la facoltà conferita con l'art. 13 alle autorità finanziarie dei due Stati contraenti, ha lo scopo di consentire l'applicazione dei principî fissati nella Convenzione ai casi eventualmente non previsti o non completamente regolati da essa, e non quello di consentire che vengano fissati principî diversi da quelli dalla Convenzione stessa stabiliti.

15. Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni, le Parti contraenti si riservano di concludere un accordo separato.

Il presente Protocollo, che sarà considerato come approvato dalle Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratifiche della Convenzione alla quale si riferisce, è stato redatto in doppio originale, in lingua italiana e in lingua ungherese, a Roma il 25 novembre 1925. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

BENITO MUSSOLINI — A. NEMES — D.r KNEPPO SÁNDOR

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 154.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2318.

Variazioni alla classificazione dei comuni di Carrara, Arezzo, Mazzarino, Alatri, Boscoreale ed Ivrea agli effetti del dazio di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato A al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, che ha approvato le tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti dell'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, sono apportate le modifiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Sono dichiarati: di 1ª classe il comune di Carrara; di 2ª classe i comuni di Arezzo e Mazzarino; di 3ª classe i comuni di Alatri, Boscoreale e Ivrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 124. — COOP

Numero di pubblicazione 155.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2339.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ed approvazione dello statuto relativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto lo schema di statuto proposto al Ministero per l'economia nazionale dalla Commissione amministrativa provvisoria, incaricata della costituzione e della prima organizzazione dell'Associazione, a termini dell'art. 12 del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione è costituita con personalità giuridica e gestione autonoma, secondo le norme dell'unito statuto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 2.

L'Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Quando concorrano gravi irregolarità di funzionamento, il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione può essere sciolto con Reale decreto, previo parere del Consiglio di Stato. In tal caso, l'amministrazione dell'Associazione è assunta da un commissario straordinario, fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione che dovrà aver luogo entro un anno dall'avvenuto scioglimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 143. — COOP

Statuto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede in Roma, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Associazione ha il compito:

a) di provvedere, nei modi e nei limiti stabiliti col regolamento di esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, alla applicazione delle norme da esso emanate per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi e degli impianti indicati nell'art. 1;

b) di diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi di impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati, mediante la propaganda e l'istruzione del personale tecnico addetto agli impianti termici e di condotta degli apparecchi;

c) di esercitare le altre funzioni che in relazione a tali finalità siano ad essa deferite.

TITOLO II.

Organi dell'Associazione.

Art. 3.

Sono organi dell'Associazione:

1° il Consiglio di amministrazione;
2° il presidente;
3° il Comitato esecutivo;
4° il Consiglio tecnico;
5° il Collegio dei sindaci;
6° il Collegio dei probiviri.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di dodici membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale su designazione della Confederazione generale fascista dell'industria e da essa scelti tra i consortisti al corrente coi pagamenti dovuti all'Associazione, col criterio di equa rappresentanza di interessi e di regioni;

b) di sei membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale fra esperti nella materia.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i costruttori di impianti ed apparecchi termici e di apparecchi di pressione nè i loro rappresentanti.

I consiglieri durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente ne dà comunicazione al Ministro per l'economia nazionale perchè sia provveduto alla nomina del nuovo consigliere, il quale dura in carica fino alla scadenza del triennio suddetto.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1° propone le eventuali modificazioni allo statuto;

2° provvede alla compilazione dei regolamenti dell'Associazione;

3° determina la tassa di iscrizione e le quote annuali, dovute dai consortisti;

4° nomina e revoca il personale amministrativo e tecnico dell'Associazione, ne fissa in apposito regolamento le condizioni di assunzione e le retribuzioni;

5° determina l'emolumento annuale dovuto al presidente del Consiglio tecnico e ai sindaci;

6° forma e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione;

7° compie tutti gli atti di gestione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione;

8° delibera sulle azioni da promuovere in giudizio, da transigere o compromettere per arbitri;

9° delibera infine su tutti gli argomenti demandatigli dalla legge o dal regolamento o dallo statuto;

10° nomina nel suo seno il segretario del Consiglio.

Le deliberazioni di cui ai numeri 2, 3 e 6 debbono essere approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione si aduna in seduta ordinaria due volte all'anno, in marzo e ottobre. Potrà essere convocato in via straordinaria ogni volta che il presidente lo riterrà necessario o allorchè ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri, per lettera raccomandata, almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato per telegramma almeno tre giorni avanti l'adunanza.

Il mancato intervento a tre adunanze consecutive da parte di un consigliere, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi su proposta del Consiglio stesso con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei consiglieri. A parità di voti, prevale quello del presidente.

In caso di mancanza di numero legale potrà essere effettuata una seconda convocazione nella quale le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione potrà essere fissata anche nella stessa giornata della prima, purchè si osservi un intervallo fra l'una e l'altra, di almeno quattro ore.

Art. 8.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'economia nazionale in seno del Consiglio di amministrazione.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione; esercita l'alta vigilanza sull'andamento amministrativo e tecnico dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; provvede all'esecuzione delle deliberazioni rispettive, ed esercita le funzioni ad esso demandate dal Consiglio di amministrazione.

Il vice-presidente, nominato allo stesso modo, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente e il vice presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi è dovuta una indennità di carica che sarà fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 9.

In seno al Consiglio di amministrazione, con elezione a schede segrete, saranno nominati tre dei suoi membri a formare, insieme col presidente e col vice-presidente, il Comitato esecutivo dell'Associazione.

Dei tre membri così nominati due dovranno appartenere al gruppo dei consiglieri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria ed uno al gruppo degli esperti di nomina ministeriale.

Art. 10.

Il Comitato si convoca in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono valide allorchè intervengano almeno tre membri.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo:

a) provvede agli affari di ordinaria amministrazione;

b) delibera nelle materie che gli sono deferite dal Consiglio di amministrazione;

c) può prendere, nei casi di urgenza, provvedimenti anche d'indole straordinaria, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima successiva adunanza.

Art. 12.

Il Consiglio di disciplina per il personale tecnico, amministrativo e di servizio sarà costituito da tre consiglieri che non fanno parte del Comitato esecutivo, secondo le norme che saranno fissate nel regolamento.

Art. 13.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo hanno diritto, per ogni giorno di seduta, ad una medaglia di presenza che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione in sede di bilancio preventivo e ad una indennità giornaliera e al rimborso di spese di viaggio per i membri non residenti in Roma, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 14.

Il Consiglio tecnico è composto dei direttori tecnici delle sezioni regionali.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'economia nazionale fra persone particolarmente esperte, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 15.

Il Consiglio tecnico si riunisce quando il suo presidente lo ritenga necessario o quando gliene sia fatta richiesta dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il Consiglio tecnico:

a) si pronuncia nei casi indicati dagli articoli 15, 16 e 18 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, e negli altri preveduti nei regolamenti emanati per l'esecuzione di esso;

b) è organo consultivo in materia tecnica.

Art. 17.

Tutte le deliberazioni e i pareri del Consiglio tecnico devono essere comunicati al presidente dell'Associazione. Le deliberazioni che implicano spesa sono sottoposte all'approvazione del competente organo amministrativo dell'Associazione.

Art. 18.

I membri del Consiglio tecnico hanno diritto, per ogni giorno di seduta, al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera, secondo le norme stabilite nel regolamento.

Art. 19.

I sindaci dell'Associazione, nominati secondo quanto dispone l'art. 9 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, debbono:

a) esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Associazione per conoscere le operazioni sociali ed accertare la bontà del metodo di scrittura, e controllare le scritture contabili;

b) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, ad intervalli non superiori di un trimestre l'uno dall'altro;

c) rivedere il bilancio consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione nei termini prescritti.

I sindaci debbono essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

La votazione per la nomina dei due sindaci effettivi e del supplente da farsi dai consortisti è indetta dalla Confederazione generale fascista dell'industria entro il 31 marzo di ogni anno e avrà luogo per *referendum,* anche per lettera, con le norme che saranno indicate nel regolamento.

Ogni consortista dispone di un solo voto, qualunque sia il numero degli apparecchi o impianti denunciati all'Associazione.

A sindaco effettivo o supplente può essere nominato anche persona estranea all'Associazione.

Sono eletti sindaci effettivi coloro che abbiano riportato il maggiore numero di voti, qualunque sia il numero dei votanti, e sindaco supplente colui che abbia riportato il maggior numero di voti, dopo i sindaci effettivi.

Art. 21.

Al Collegio dei probiviri, nominato in conformità di quanto dispone l'art. 10 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, numero 1331, sono sottoposte le vertenze che insorgessero fra l'Associazione e i consortisti in dipendenza del vincolo associativo.

TITOLO III.

Bilancio dell'Associazione.

Art. 22.

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Nel bilancio preventivo dovranno essere impostate le somme da destinarsi al fondo di riserva e alla previdenza a favore del personale dipendente dall'Associazione.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

I bilanci, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, dovranno essere depositati nei locali sociali, durante quindici giorni, a disposizione dei consortisti, e saranno, entro i quindici giorni successivi, rimessi al Ministero dell'economia nazionale, per l'approvazione, insieme con la relazione dei sindaci, le osservazioni fatte per iscritto dai consortisti ed il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione in cui i bilanci stessi furono approvati.

TITOLO IV.

Dei consortisti.

Art. 23.

Le ditte che fanno parte dell'Associazione debbono essere rappresentate da una sola persona e possono designare a tal uopo anche un estraneo alla ditta stessa.

Art. 24.

Ogni consortista ha diritto che da parte dell'Associazione si provveda:

a) alle prove, alle visite periodiche e alle riprove dei propri apparecchi in conformità di quanto è disposto dai regolamenti speciali;

b) a fornire informazioni e consigli circa l'economia nel consumo dei combustibili e la migliore utilizzazione del vapore o di qualunque altra energia termica, che non richiedano particolari accertamenti sopra luogo.

Art. 25.

Su richiesta dei consortisti, l'Associazione provvederà:

a) per visite alle caldaie ed ai recipienti a vapore ed a gas da effettuarsi in più di quelle prescritte dai regolamenti speciali;

b) per esperienze di consumo di combustibile e per studi intorno al modo di diminuirlo;

c) per esperienze col freno e con l'indicatore sulle motrici termiche e per studi sul modo di migliorare le condizioni di impiego del vapore;

d) per prove di rendimento e di consumo su forni di qualsiasi specie e destinazione.

Per le prestazioni di cui al presente articolo saranno dovute dai consortisti speciali retribuzioni fissate nel regolamento dell'Associazione.

Art. 26.

E' obbligo dei consortisti di sottoporre i loro apparecchi od impianti alle visite chieste dall'Associazione anche oltre quelle prescritte dai regolamenti vigenti e di prestare ogni aiuto agli agenti tecnici dell'Associazione medesima che potranno accedere nei locali, ove si trovano impianti ed apparecchi soggetti alla legge per il controllo della combustione, anche senza preavviso.

Art. 27.

I consortisti sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione, delle quote annue e delle altre contribuzioni speciali previste dalla legge.

Art. 28.

La riscossione della tassa di iscrizione, delle quote annue e di ogni altra contribuzione dovuta all'Associazione, sarà fatta su appositi ruoli approvati dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V.

Ordinamento.

Art. 29.

Gli uffici dell'Associazione sono costituiti da una Segreteria generale, con sede in Roma, e da sezioni regionali da essa amministrativamente dipendenti.

Le circoscrizioni delle sezioni regionali e le sedi relative sono determinate come appresso:

Circoscrizione	Sede
Piemonte	Torino
Lombardia	Milano
Tre Venezie	Padova
Liguria	Genova
Emilia - Romagna	Bologna
Toscana	Firenze
Lazio - Umbria - Marche Abruzzi - Sardegna	Roma
Campania - Calabria	Napoli
Puglie - Basilicata	Bari
Sicilia	Messina

Il Consiglio di amministrazione avrà facoltà di deliberare, salvo l'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, la istituzione di nuove sezioni regionali o di uffici distaccati per il più agevole e spedito funzionamento delle sezioni o la variazione delle circoscrizioni delle sezioni esistenti.

Art. 30.

Il segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, salvo approvazione del Ministro per l'economia nazionale.

Il segretario generale ha facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. Dirige i servizi della sede centrale e vigila sull'andamento amministrativo delle sezioni dipendenti.

Art. 31.

Ogni sezione è retta da un direttore, il quale ha la responsabilità dell'andamento del servizio tecnico e amministrativo della propria sezione.

Nel regolamento interno sarà determinata ogni altra attribuzione sia della Segreteria generale che delle sezioni regionali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 156.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2340.

Concessione per l'impianto e l'esercizio di cinque stazioni radiotelefoniche a onde guidate alla Società per le forze idrauliche della Sila, con sede in Napoli, da installarsi nella centrale elettrica di Piedimonte e nelle cabine di trasformazione di Benevento, Foggia, Andria e Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la domanda con la quale la Società per le forze idrauliche della Sila, di Napoli, chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di cinque stazioni radiotelefoniche a onde guidate;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società per le forze idrauliche della Sila, con sede in Napoli, via P. E. Imbriani, n. 39, la concessione per l'impianto e l'esercizio di cinque stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nella centrale elettrica di Piedimonte e nelle cabine di trasformazione di Benevento, Foggia, Andria e Bari.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la centrale elettrica di Piedimonte e le cabine di trasformazione di Benevento, Foggia, Andria e Bari restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di 1000 metri. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a cinque watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società per le forze idrauliche della Sila, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggior garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego, ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare, mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo anticipato di L. 468.75, le quali verranno imputate sul cap. 15 del bilancio di entrata per l'esercizio 1925-26 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad una annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 148. — CASATI.

Numero di pubblicazione 157.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1926, n. 2343.

Proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduti i Nostri decreti 23 novembre 1924 nn. 2064 e 2242;
Veduto il Nostro decreto 21 giugno 1925, n. 1213;
Veduto il Nostro decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga dell'esonero della provincia del Carnaro e del comune di Fiume dalle spese per gl'istituti medi d'istruzione e per l'istituto nautico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la marina e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli oneri che, a norma degli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, spettano alla provincia del Carnaro per il Regio liceo scientifico e per il Regio istituto tecnico e al comune di Fiume per il Regio liceo ginnasio e per le Regie scuole complementari « Gabriele D'Annun-

zio » e « Emma Brentari » e che furono assunti dallo Stato fino al 30 giugno 1926 per effetto dei Regi decreti 23 novembre 1924, n. 2064, e 21 giugno 1925, n. 1213, restano a carico dello Stato fino al 30 giugno 1927.

Art. 2.

Gli oneri che a norma degli articoli 3 e 4 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, spettano rispettivamente alla provincia del Carnaro e al comune di Fiume per il mantenimento del locale istituto nautico « Cristoforo Colombo » e che furono assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1926 per effetto del R. decreto-legge 3 maggio 1925, n. 893, restano a carico dello Stato fino al 30 giugno 1927.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 153. — CASATI.

Numero di pubblicazione 158.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1927, n. 34.

Esecuzione di atti internazionali relativi al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli atti internazionali stipulati in Roma il 9 dicembre 1926, relativi al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti atti internazionali, relativi al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1. Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2. Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3. Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esenzione, a titolo di reciprocità, dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 156. — CASATI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ALL'AMBASCIATORE DI GERMANIA A ROMA

Roma, 9 dicembre 1926.

Signor Ambasciatore,

In seguito alle conversazioni che ebbero luogo in questi giorni fra Delegati del Regio Governo e Delegati del Governo germanico sull'interpretazione e l'applicazione di alcune disposizioni del Trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Germania il 31 ottobre 1925, le due Parti si sono trovate d'accordo nello stabilire quanto risulta dalla tabella qui allegata.

Ho ora l'onore d'informare l'Eccellenza Vostra che il Regio Governo approva le dichiarazioni contenute in detta tabella ed è disposto a darvi applicazione, per quanto lo riguarda, appena compiute le formalità di legge e a considerarle come impegnative per tutta la durata del Trattato al quale si riferiscono.

Sarò grato all'Eccellenza Vostra se vorrà compiacersi di darmi l'assicurazione che il Governo del Reich le approva per parte sua con la stessa durata di validità.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI.

TABELLA.

Sulla tariffa A annessa al Trattato.

(*Dazi all'entrata in Germania*)

I

Al n. 42 — *Foglie e rami di alloro.* E' convenuto che le foglie e i rami d' lauro ceraso (Prunus laurocerasus) vengono daziati come foglie e rami di alloro, sotto la posi-

zione di tariffa n. 42, al dazio convenzionale di marchi del Reich 25.

II

Al n. ex 180 — *Vino Marsala.* Saranno riconosciuti come vini di grande valore e in conseguenza ammessi regolarmente alla importazione in Germania senza analisi, i vini Marsala, originari dall'Italia, spediti in bottiglie, a condizione che il prezzo di fattura non sia inferiore, in lire italiane, ad un prezzo corrispondente a marchi del Reich 1,60 per bottiglia.

Sulla tariffa B annessa al Trattato.

(Dazi all'entrata in Italia)

I

Al n. 431 — *Pompe.* I certificati per l'importazione in Italia delle pompe, previsti dalla nota al n. 431, saranno rilasciati dalla Camera di industria e commercio del luogo di spedizione e dovranno essere conformi al modello qui annesso in Allegato *A*.

II

Al n. ex 520 I — *Carriole elettriche.* E' riconosciuto che devono essere sottoposte al solo dazio di L. 100 il quintale, qualunque ne sia il peso, senza aggiunta del sopradazio di 35 % sul valore stabilito dalla tariffa italiana per le automobili di peso fino a 2500 chilogrammi.

III

Al n. 849 — *Tubetti e spole di cartone per la filatura e la tessitura.* E' convenuto che il dazio convenzionale di questa posizione è applicabile anche ai tubetti e spole di cartone portanti all'interno di una delle estremità un piccolo anello di metallo o di legno per rinforzo.

IV

Al n. 912 *h* — *Balocchi di qualsiasi materia, con meccanismo.* E' convenuto che la nota secondo la quale si classificano come balocchi con meccanismo quelli azionati solo dal vapore, da molle o dall'elettricità, deve essere intesa come definizione dei balocchi da classificare sotto questa posizione, dovendosi, quindi, classificare tutti gli altri come balocchi senza meccanismo, secondo la specie.

V

I prodotti non nominati nella tariffa generale dei dazi doganali italiana seguono il trattamento convenzionale dei prodotti ai quali sono assimilati dal Repertorio, anche quando l'assimilazione è fatta con la parola « come ». Sono eccettuati da questa disposizione soltanto i prodotti elencati nella distinta annessa (Allegato *B*).

ALLEGATO *A*.

INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER
CAMERA DI INDUSTRIA E COMMERCIO

in
di . . . .

BESCHEINIGUNG
CERTIFICATO

betreffend die Sendung von Pumpen aus Gusseisen, Eisen oder Stahl,
relativo alla spedizione di pompe di ghisa, ferro o acciaio
die (1) in
che (1) . . . . di . . . .
nach Italien sendet an (2)
manda in Italia con destinazione a (2) . . . .
in und die besteht aus:
di . . . . costituita da:
Nr. (3)
Nr. (3) . . . .
mit den Markierungen
portanti le marche . . . .
und den Nummern
e i numeri . . . .
im Bruttogewicht von kg.
del peso lordo di kg. . . . .

Auf Grund vom Absender beigebrachter, beweiskräftiger Unterlagen (4) wird hiermit bescheinigt, dass die vorbezeichnete Sendung besteht aus:

Si attesta, in base a validi elementi di prova forniti dal mittente (4) che la spedizione sopradescritta è costituita da:

(5) (*a*) Kolbenpumpen, bei denen Zylinder und Kolben aus keinem anderen Metall als Gusseisen, Eisen oder Stahl bestehen,

(5) (*a*) pompe *alternative*, nelle quali il cilindro e lo stantuffo non sono di metallo diverso dalla ghisa, dal ferro e dall'acciaio,

(6) (*b*) Rotationspumpen, bei denen der rotierende Teil und der Zylinder aus keinem anderen Metall als Gusseisen, Eisen oder Stahl bestehen, oder bei denen andere Metalle insgesamt vom Gewicht der Pumpe ausmachen:
bei Pumpen bis zu 3 dz nicht mehr als 10 % und bei Pumpen im Gewicht von mehr als 3 dz nicht mehr als 15 %.

(6) (*b*) pompe *rotative*, nelle quali la parte rotante e il cilindro non sono di metallo diverso dalla ghisa, dal ferro e dall'acciaio, oppure i metalli diversi da questo rappresentano complessivamente:
nelle pompe di peso fino a 3 quintali, non più di 10 %, e in quelle di peso superiore a 3 quintali, non più di 15 %.

den
. . . . li 192

(Stempel) (Unterschrift)
(Sigillo) (Firma)

(1) Name und Wohnsitz der absendenden Firma oder Fabrik.
Nome e residenza della ditta o fabbrica mittente.
(2) Name und Wohnsitz des Empfängers in Italien.
Nome e residenza del destinatario in Italia.
(3) Nummer und Art der Packstücke.
Numero e qualità dei colli.
(4) Wenn kein Zweifel über ihre Echtheit und Richtigkeit besteht, können als Unterlagen die Angaben gelten, die in Verträgen, Rechnungen und Abbildungen usw. enthalten sind.
Come elementi di prova possono servire, quando non vi sia dubbio della loro autenticità e attendibilità, le indicazioni contenute nei contratti, negli ordinativi, nelle fatture, nei disegni, ecc.
(5) Dieser Absatz ist auszustreichen, wenn es sich um Rotationspumpen handelt.
Cancellare questa rubrica, se si tratta di pompe rotative.
(6) Dieser Absatz ist auszustreichen, wenn es sich um Kolbenpumpen handelt.
Cancellare questa rubrica, se si tratta di pompe alternative.

ALLEGATO *B*.

Elenco dei prodotti non nominati nella tariffa doganale italiana i quali a causa della loro natura diversa non sono ammessi ai dazi convenzionali applicabili agli altri prodotti ai quali sono assimilati dal Repertorio.

Prodotti non nominati nella tariffa.	*Prodotti ai quali sono assimilati*
Agar-Agar	Colla di pesce, ecc.
Apparecchi per suonare meccanicamente strumenti musicali a corda	Sonerie musicali, ecc.

Prodotti non nominati nella tariffa	*Prodotti ai quali sono assimilati*
Arieti idraulici	Pompe, ecc. non nominate
Banane secche	Fichi secchi
Bicarbonato di potassio	Carbonato di potassio
Biossido di manganese preparato artificialmente	Ossido di ferro
Bisolfato di sodio	Solfato di sodio
Caffè falso	Caffè
Carta ettografica, per mimeografi, o simile	Carta colorita, ecc.
Carta scritta o stampata fuori d'uso (proveniente da registri o stampati o manoscritti fuori d'uso)	
a) tagliata in quadretti, dischi e simili, regolari ed uniformi	Carta bianca, ecc. non patinata, altra ecc.
b) altra (esclusa quella resa inservibile a qualsiasi uso fuorchè a quello di cartaccia da macero)	Carta da involti, ecc., altra ecc.
Coppale tagliata, anche non ulteriormente lavorata	Celluloide, ecc., in lavori non nominati, per uso industriale
Corde di budella per macchine	Cinghie finite per trasmissioni
Eiettori a vapore, per qualsiasi uso	Pompe, ecc., non nominate
Estratti di vernici	Vernici
Farina di mandorle dolci	Mandorle sgusciate
Farmacie portatili o tascabili, anche munite di ferri chirurgici	Specialità medicinali
Feltri incatramati, per rivestimento delle navi, o per coperture di tettoie, composti di un impasto di fibre vegetali e di bitume o catrame	Cartoni incatramati, ecc.
Feltri misti con seta in misura di non meno di 12 %	Tessuti ordinari di cascami di seta, ecc. lisci
Fili di baco	Crino animale arricciato
Fiori di bassia latifolia	Fichi secchi
Fodere da tappeti, formate di uno strato di cascami di cotone fra due fogli di carta e trapuntate, anche rinforzate con qualche striscia di tessuto	Carta da involti, ecc., altra, ecc.
Fotografie su celluloide ed altre materie simili (escluse le negative)	Altre stampe, ecc.
Gelatina non alimentare, in fogli, anche non tinta	Carta colorita, ecc.
Glutine	Amido
Immagini su celluloide, gelatina o colla di pesce	Altre stampe, ecc.
Iniettori a vapore, per l'alimentazione delle caldaie	Pompe, ecc., non nominate
Lavori di frantumi di vetro sottoposti ad un principio di fusione, indi compressi	Grès ordinari
Lavori di lava altri, smaltati	Grès fini
Lavori di pagodite	Grès fini
Lieviti conservati in liquidi alcoolici o zuccherini	Vini
Macchine per avvolgere i fili di materia tessile su cavi elettrici	Macchine per fare maglie, ecc.
Macchine per la produzione del nero fumo	Macchine per la lavorazione di colori, ecc.
Macchine per riunire mediante legatura i cartoni per telai Jacquard	Macchine per legare, ecc., i libri, ecc.
Macchine per rivestire e torcere i fili elettrici	Macchine per fare maglie, ecc.

Prodotti non nominati nella tariffa	*Prodotti ai quali sono assimilati*
Micce per la solforazione delle botti, di carta spalmata di zolfo	Carta da involti, ecc., altra, ecc.
Mosto alcoolizzato (tanto quello di uva secca, quanto quello di uva fresca del quale sia stata arrestata la fermentazione con l'aggiunta di alcool)	Liquori, ecc.
Nastri di legno, anche tinti, per fare trecce o lavori simili	Legno comune, in assicelle, ecc.
Nero diretto (colore a base di campeggio)	Lacche di anilina, ecc.
Olio di canfora	Essenza di trementina
Olio di pino	Essenza di trementina
Oropon	Lieviti
Panetti di ozocerite, anche mista con altre materie, per calzolai, sellai, ecc.	Ceresina
Pece minerale molle	Bitumi solidi
Pulsometri	Pompe, ecc., non nominate
Quadrelli per pavimento, di legno artificiale	Tavole ecc. di legno, ecc., altri, non incollati
Quadrelli per pavimento, di segatura di legno compressa e impastata con resina o altra materia simile, per la pavimentazione delle strade	Legno comune squadrato, ecc.
Reattivo di Twitchell, di contatto, e simili, per la deglicerinazione degli olii	Solforicinati di ammonio, ecc.
Sacchi di carta, anche rinforzati con radissimo tessuto e anche con leggende o disegni	Scatole, ecc., fatti con cartoni ordinari, ecc.
Succedanei dello zafferano	Zafferano
Sugo di arancio misto con spirito	Liquori, ecc.
Sugo di cedro o di limone, misto con spirito	Liquori, ecc.
Trucioli di carta	Carta da involti, ecc., altra, ecc.
Trucioli di legno esclusi quelli di legno per tinta o per concia, preparati per servire nella fabbricazione dell'aceto o per altri usi industriali	Legno comune, in assicelle, ecc.
Vini artificiali o non genuini	Liquori, ecc.
Vino vermut non genuino	Liquori, ecc.
Ambrogette di vetro	Lastre di vetro
Apparecchi automatici, per la segnalazione di incendi e la estinzione di incendi (sistema Grunnell)	Valvole di qualsiasi altra specie
Arcate per meccanisti Jacquard o simili	Licci
Bucce dei grani del caffè	Caffè
Bucce dei grani del cacao	Cacao
Budella tagliate in senso longitudinale e preparate ad uso delle pelli conciate	Pelli conciate senza pelo, di bovini e di equini, piccole
Colletti per telai da tessere	Licci
Coltri da aratri	Vomeri
Compressori d'aria o di gas	Ventilatori
Corde di budella, escluse quelle per macchine e per strumenti musicali	Corde di pelle
Feltri di cotone, non misto con altre materie tessili	Tessuti di cotone
Iridio	Argento
Latte inacidito o fermentato (joghurt, kefir, kumis, maja bulgara e simili)	Latte condensato
Lavori di carbonato di magnesio misto con amianto	Lavori di amianto misto con cemento

Prodotti non nominati nella tariffa	*Prodotti ai quali sono assimilati*
Lavori di coppale	Lavori di bachelite
Lavori di fogli di gelatina	Lavori di carta
Mandorle comuni (frutto del mandorlo), tostate	Cacao
Oggetti cuciti, di tessuto di filati di carta	Oggetti cuciti di lino
Oggetti cuciti, di altri manufatti di filati di carta	Oggetti cuciti di cotone
Parti di grammofoni	Grammofoni
Parti di strumenti scientifici (escluse quelle di cristallo o di vetro, di grès, di maiolica, di porcellana, di terraglia, di terra cotta o di materie a queste assimilate, senza guarnizioni o accessori di materie diverse da quella costitutiva e senza intagli per la spartizione in gradi, in millimetri, o in altre frazioni di misura, di capacità o di peso)	Strumenti scientifici
Pasta di acciughe	Pesci marinati
Pedometri	Orologi da tasca
Segnali acustici a vapore (fischi, sirene, ecc.)	Valvole
Tessuti di ciniglia o misti con ciniglia (esclusi quelli per tappezzeria, di ciniglia di cascami di seta o misti con ciniglia di tale materia, in misura di non meno di 12 %)	Velluti
Tessuti di filati di carta (greggi, imbianchiti, a colori, tinti o stampati) misti con lana o con seta	Tessuti di canapa misti con lana o con seta

Traduzione.

L'AMBASCIATORE DI GERMANIA A ROMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 9 dicembre 1926.

Signor Ministro,

Con sua nota in data d'oggi l'Eccellenza Vostra, constatando che, in seguito alle conversazioni che ebbero luogo in questi giorni fra Delegati del Governo germanico e Delegati del Regio Governo italiano sull'interpretazione e l'applicazione di alcune disposizioni del Trattato di commercio e di navigazione, concluso fra la Germania e l'Italia il 31 ottobre 1925, le due Parti si sono trovate d'accordo nello stabilire quanto risulta dalla tabella qui allegata, si è compiaciuta d'informarmi che il Regio Governo italiano approva le dichiarazioni contenute in detta tabella ed è disposto a darvi applicazione da parte sua, non appena siano adempiute le formalità di legge, e a considerarle come impegnative per tutta la durata del Trattato al quale si riferiscono.

Prendendo atto di questa comunicazione, ho l'onore di dare all'Eccellenza Vostra l'assicurazione che il Governo del Reich approva da parte sua queste dichiarazioni ed è disposto a darvi applicazione non appena siano adempiute le formalità di legge, considerandole come impegnative per tutta la durata del Trattato al quale si riferiscono.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

(*L. S.*) NEURATH.

TABELLA.

Sulla tariffa A annessa al Trattato.

(*Dazi all'entrata in Germania*)

I

Al n. 42 — *Foglie e rami di alloro.* E' convenuto che le foglie e i rami di lauro ceraso (Prunus laurocerasus) vengono daziati come foglie e rami di alloro, sotto la posizione di tariffa n. 42, al dazio convenzionale di marchi del Reich 25.

II

Al n. ex 180 — *Vino Marsala.* Saranno riconosciuti come vini di grande valore e in conseguenza ammessi regolarmente alla importazione in Germania senza analisi, i vini Marsala, originari dall'Italia, spediti in bottiglie, a condizione che il prezzo di fattura non sia inferiore, in lire italiane, ad un prezzo corrispondente a marchi del Reich 1,60 per bottiglia.

Sulla tariffa B annessa al Trattato.

(*Dazi all'entrata in Italia*)

I

Al n. 431 — *Pompe.* I certificati per l'importazione in Italia delle pompe, previsti dalla nota al n. 431, saranno rilasciati dalla Camera di industria e commercio del luogo di spedizione e dovranno essere conformi al modello qui annesso in Allegato *A*.

II

Al n. ex 520 I — *Carriole elettriche.* E' riconosciuto che devono essere sottoposte al solo dazio di L. 100 il quintale, qualunque ne sia il peso, senza aggiunta del sopradazio di 35 % sul valore stabilito dalla tariffa italiana per le automobili di peso fino a 2500 chilogrammi.

III

Al n. 849 — *Tubetti e spole di cartone per la filatura e la tessitura.* E' convenuto che il dazio convenzionale di questa posizione è applicabile anche ai tubetti e spole di cartone portanti all'interno di una delle estremità un piccolo anello di metallo o di legno per rinforzo.

IV

Al n. 912 *h* — *Balocchi di qualsiasi materia, con meccanismo.* E' convenuto che la nota secondo la quale si classificano come balocchi con meccanismo quelli azionati solo dal vapore, da molle o dall'elettricità, deve essere intesa come definizione dei balocchi da classificare sotto questa posizione, dovendosi, quindi, classificare tutti gli altri come balocchi senza meccanismo, secondo la specie.

V

I prodotti non nominati nella tariffa generale dei dazi doganali italiana seguono il trattamento convenzionale dei prodotti ai quali sono assimilati dal Repertorio, anche quando l'assimilazione è fatta con la parola « come ». Sono eccettuati da questa disposizione soltanto i prodotti elencati nella distinta annessa (Allegato *B*).

ALLEGATO *A*.

INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER
CAMERA DI INDUSTRIA E COMMERCIO

in
di . . . .

BESCHEINIGUNG
CERTIFICATO

betreffend die Sendung von Pumpen aus Gusseisen, Eisen oder Stahl,
relativo alla spedizione di pompe di ghisa, ferro o acciaio

die (1) in
che (1) . . . . di . . . .
nach Italien sendet an (2)
manda in Italia con destinazione a (2) . . . .
in und die besteht aus:
di . . . . costituita da:
Nr. (3)
Nr. (3) . . . .
mit den Markierungen
portanti le marche . . . .
und den Nummern
o i numeri . . . .
im Bruttogewicht von kg.
del peso lordo di kg. . . . .

Auf Grund vom Absender beigebrachter, beweiskräftiger Unterlagen (4) wird hiermit bescheinigt, dass die vorbezeichnete Sendung besteht aus:

Si attesta, in base a validi elementi di prova forniti dal mittente (4) che la spedizione sopradescritta è costituita da:

(5) (*a*) Kolbenpumpen, bei denen Zylinder und Kolben aus keinem anderen Metall als Gusseisen, Eisen oder Stahl bestehen,

(5) (*a*) pompe *alternative*, nelle quali il cilindro e lo stantuffo non sono di metallo diverso dalla ghisa, dal ferro e dall'acciaio,

(6) (*b*) Rotationspumpen, bei denen der rotierende Teil und der Zylinder aus keinem anderen Metall als Gusseisen, Eisen oder Stahl bestehen, oder bei denen andere Metalle insgesamt vom Gewicht der Pumpe ausmachen:

bei Pumpen bis zu 3 dz nicht mehr als 10 % und bei Pumpen im Gewicht von mehr als 3 dz nicht mehr als 15 %.

(6) (*b*) pompe *rotative*, nelle quali la parte rotante e il cilindro non sono di metallo diverso dalla ghisa, dal ferro e dall'acciaio, oppure i metalli diversi da questo rappresentano complessivamente:

nelle pompe di peso fino a 3 quintali, non più di 10 %, e in quelle di peso superiore a 3 quintali, non più di 15 %.

den
. . . . li 192

(Stempel) (Unterschrift)
(Sigillo) (Firma)

---

(1) Name und Wohnsitz der absendenden Firma oder Fabrik.
Nome o residenza della ditta o fabbrica mittente.

(2) Name und Wohnsitz des Empfängers in Italien.
Nome o residenza del destinatario in Italia.

(3) Nummer und Art der Packstücke.
Numero e qualità dei colli.

(4) Wenn kein Zweifel über ihre Echtheit und Richtigkeit besteht, können als Unterlagen die Angaben gelten, die in Verträgen, Rechnungen und Abbildungen usw. enthalten sind.
Come elementi di prova possono servire, quando non vi sia dubbio della loro autenticità e attendibilità, le indicazioni contenute nei contratti, negli ordinativi, nelle fatture, nei disegni, ecc.

(5) Dieser Absatz ist auszustreichen, wenn es sich um Rotationspumpen handelt.
Cancellare questa rubrica, se si tratta di pompe rotative.

(6) Dieser Absatz ist auszustreichen, wenn es sich um Kolbenpumpen handelt.
Cancellare questa rubrica, se si tratta di pompe alternative.

ALLEGATO B.

Elenco dei prodotti non nominati nella tariffa doganale italiana i quali a causa della loro natura diversa non sono ammessi ai dazi convenzionali applicabili agli altri prodotti ai quali sono assimilati dal Repertorio.

Prodotti non nominati nella tariffa.	*Prodotti ai quali sono assimilati*
Agar-Agar	Colla di pesce, ecc.
Apparecchi per suonare meccanicamente strumenti musicali a corda	Sonerie musicali, ecc.
Arieti idraulici	Pompe, ecc. non nominate
Banane secche	Fichi secchi
Bicarbonato di potassio	Carbonato di potassio
Biossido di manganese preparato artificialmente	Ossido di ferro
Bisolfato di sodio	Solfato di sodio
Caffè falso	Caffè
Carta ettografica, per mimeografi, e simile	Carta colorita, ecc.
Carta scritta o stampata fuori d'uso (proveniente da registri o stampati o manoscritti fuori d'uso)	
a) tagliata in quadretti, dischi e simili, regolari ed uniformi	Carta bianca, ecc. non patinata, altra ecc.
b) altra (esclusa quella resa inservibile a qualsiasi uso fuorchè a quello di cartaccia da macero)	Carta da involti, ecc., altra ecc.
Coppale tagliata, anche non ulteriormente lavorata	Celluloide, ecc., in lavori non nominati, per uso industriale
Corde di budella per macchine	Cinghie finite per trasmissioni
Eiettori a vapore, per qualsiasi uso	Pompe, ecc., non nominate
Estratti di vernici	Vernici
Farina di mandorle dolci	Mandorle sgusciate
Farmacie portatili o tascabili, anche munite di ferri chirurgici	Specialità medicinali
Feltri incatramati, per rivestimento delle navi, o per coperture di tettoie, composti di un impasto di fibre vegetali e di bitume o catrame	Cartoni incatramati, ecc.
Feltri misti con seta in misura di non meno di 12 %	Tessuti ordinari di cascami di seta, ecc. lisci
Fili di baco	Crino animale arricciato
Fiori di bassia latifolia	Fichi secchi
Fodere da tappeti, formate di uno strato di cascami di cotone fra due fogli di carta e trapuntate, anche rinforzate con qualche striscia di tessuto	Carta da involti, ecc., altra, ecc.
Fotografie su celluloide ed altre materie simili (escluse le negative)	Altre stampe, ecc.
Gelatina non alimentare, in fogli, anche non tinta	Carta colorita, ecc.
Glutine	Amido
Immagini su celluloide, gelatina o colla di pesce	Altre stampe, ecc.
Iniettori a vapore, per l'alimentazione delle caldaie	Pompe, ecc., non nominate
Lavori di frantumi di vetro sottoposti ad un principio di fusione, indi compressi	Grès ordinari
Lavori di lava altri, smaltati	Grès fini
Lavori di pagodite	Grès fini
Lieviti conservati in liquidi alcoolici o zuccherini	Vini

Prodotti non nominati nella tariffa	*Prodotti ai quali sono assimilati*
Macchine per avvolgere i fili di materia tessile su cavi elettrici	Macchine per fare maglie, ecc.
Macchine per la produzione del nero fumo	Macchine per la lavorazione di colori, ecc.
Macchine per riunire mediante legatura i cartoni per telai Jacquard	Macchine per legare, ecc., i libri, ecc.
Macchine per rivestire e torcere i fili elettrici	Macchine per fare maglie, ecc.
Micce per la solforazione delle botti, di carta spalmata di zolfo	Carta da involti, ecc., altra, ecc.
Mosto alcoolizzato (tanto quello di uva secca, quanto quello di uva fresca del quale sia stata arrestata la fermentazione con l'aggiunta di alcool)	Liquori, ecc.
Nastri di legno, anche tinti, per fare trecce o lavori simili	Legno comune, in assicelle, ecc.
Nero diretto (colore a base di campeggio)	Lacche di anilina, ecc.
Olio di canfora	Essenza di trementina
Olio di pino	Essenza di trementina
Oropon	Lieviti
Panetti di ozocerite, anche mista con altre materie, per calzolai, sellai, ecc.	Ceresina
Pece minerale molle	Bitumi solidi
Pulsometri	Pompe, ecc., non nominate
Quadrelli per pavimento, di legno artificiale	Tavole, ecc., di legno, ecc., altri, non incollati
Quadrelli per pavimento, di segatura di legno compressa e impastata con resina o altra materia simile, per la pavimentazione delle strade	Legno comune squadrato, ecc.
Reattivo di Twitchell, di contatto, e simili, per la deglicerinazione degli olii	Solforicinati di ammonio, ecc.
Sacchi di carta, anche rinforzati con radissimo tessuto e anche con leggende o disegni	Scatole, ecc., fatti con cartoni ordinari, ecc.
Succedanei dello zafferano	Zafferano
Sugo di arancio misto con spirito	Liquori, ecc.
Sugo di cedro o di limone, misto con spirito	Liquori, ecc.
Trucioli di carta	Carta da involti, ecc., altra, ecc.
Trucioli di legno esclusi quelli di legno per tinta o per concia, preparati per servire nella fabbricazione dell'aceto o per altri usi industriali	Legno comune, in assicelle, ecc.
Vini artificiali o non genuini	Liquori, ecc.
Vino vermut non genuino	Liquori, ecc.
Ambrogette di vetro	Lastre di vetro
Apparecchi automatici, per la segnalazione di incendi e la estinzione di incendi (sistema Grunnell)	Valvole di qualsiasi altra specie
Arcate per meccanisti Jacquard e simili	Licci
Bucce dei grani del caffè	Caffè
Bucce dei grani del cacao	Cacao
Budella tagliate in senso longitudinale e preparate ad uso delle pelli conciate	Pelli conciate senza pelo, di bovini e di equini, piccole
Colletti per telai da tessere	Licci
Coltri da aratri	Vomeri
Compressori d'aria o di gas	Ventilatori
Corde di budella, escluse quelle per macchine e per strumenti musicali	Corde di pelle
Feltri di cotone, non misto con altre materie tessili	Tessuti di cotone
Iridio	Argento
Latte inacidito o fermentato (joghurt, kefir, kumis, maja bulgara e simili)	Latte condensato
Lavori di carbonato di magnesio misto con amianto	Lavori di amianto misto con cemento
Lavori di coppale	Lavori di bachelite
Lavori di fogli di gelatina	Lavori di carta
Mandorle comuni (frutto del mandorlo), tostate	Cacao
Oggetti cuciti, di tessuto di filati di carta	Oggetti cuciti di lino
Oggetti cuciti, di altri manufatti di filati di carta	Oggetti cuciti di cotone
Parti di grammofoni	Grammofoni
Parti di strumenti scientifici (escluse quelle di cristallo o di vetro, di grès, di maiolica, di porcellana, di terraglia, di terra cotta o di materie a queste assimilate, senza guarnizioni o accessori di materie diverse da quella costitutiva e senza intagli per la spartizione in gradi, in millimetri, o in altre frazioni di misura, di capacità o di peso)	Strumenti scientifici
Pasta di acciughe	Pesci marinati
Pedometri	Orologi da tasca
Segnali acustici a vapore (fischi, sirene, ecc.)	Valvole
Tessuti di ciniglia o misti con ciniglia (esclusi quelli per tappezzeria, di ciniglia di cascami di seta o misti con ciniglia di tale materia, in misura di non meno di 12 %)	Velluti
Tessuti di filati di carta (greggi, imbianchiti, a colori, tinti o stampati) misti con lana o con seta	Tessuti di canapa misti con lana o con seta

Traduzione.

L'AMBASCIATORE DI GERMANIA A ROMA AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Roma, 9 dicembre 1926.

Signor Ministro,

L'art. 20, quarto alinea del Trattato di commercio e di navigazione stipulato fra l'Impero germanico e l'Italia il 31 ottobre 1925 stabilisce che i due Governi si accorderanno sulla misura massima dei diritti, che potranno essere percepiti per la vidimazione, da parte dell'autorità diplomatica consolare, competente per il luogo dal quale le merci sono spedite, dei certificati d'origine, in quei casi in cui tale vidimazione è richiesta ai sensi dell'articolo stesso.

Allo scopo di agevolare le relazioni commerciali fra i due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo germanico esenterà dal pagamento dei diritti di vidimazione i certificati di origine, non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate, che accompagnino le merci italiane destinate in Germania, purchè il Regio Governo italiano a titolo di

reciprocità acconsenta allo stesso trattamento per i certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate, che accompagnino le merci germaniche destinate in Italia. Eguale trattamento si farà pure la vidimazione di fatture commerciali, qualora la vidimazione fosse richiesta.

Mi tornerà gradito conoscere se il Regio Governo italiano è d'accordo al riguardo.

Gradisca, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

NEURATH.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ALL'AMBASCIATORE DI GERMANIA

Roma, 9 dicembre 1926.

Signor Ambasciatore,

Con nota in data d'oggi V. E. ha voluto comunicarmi quanto segue:

L'art. 20, quarto alinea del Trattato di commercio e di navigazione stipulato fra il Reich germanico e l'Italia il 31 ottobre 1925 stabilisce che i due Governi si accorderanno sulla misura massima dei diritti, che potranno essere percepiti per la vidimazione, da parte della autorità diplomatica o consolare competente per il luogo dal quale le merci sono spedite, dei certificati d'origine, in quei casi in cui tale vidimazione è richiesta ai sensi dell'articolo stesso.

Allo scopo di agevolare maggiormente le relazioni commerciali fra i due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo germanico esenterà dal pagamento dei diritti di vidimazione i certificati di origine, non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate, che accompagnino le merci italiane destinate in Germania, purchè il Governo italiano a titolo di reciprocità accordi lo stesso trattamento per i certificati, non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate, che accompagnino le merci germaniche destinate in Italia. Eguale trattamento si farà pure per la vidimazione di fatture commerciali, qualora la vidimazione fosse richiesta.

In risposta alla nota di V. E. ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, constatando che il Governo germanico accorda la vidimazione gratuita nei casi suddetti farà, a titolo di reciprocità, lo stesso trattamento per i certificati non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate, che accompagnino le merci germaniche destinate in Italia.

Resta pure inteso che eguale trattamento si farà per la vidimazione delle fatture commerciali qualora la vidimazione fosse richiesta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

BENITO MUSSOLINI.

Protocollo.

Dopo la firma del Trattato di commercio e navigazione concluso a Roma il 31 ottobre 1925 fra l'Italia e la Germania, sono stati constatati due errori di redazione, uno nella Tariffa *A* annessa al Trattato (dazi all'entrata in Germania), l'altro nella Tariffa *B* (dazi all'entrata in Italia).

Nella Tariffa *A* fu erroneamente omessa la riproduzione della nota della tariffa germanica al n. ex 391.

Nella Tariffa *B*, al n. ex 205 ex *b*), fu erroneamente indicato il limite di peso dei tulli di cotone convenzionati, in grammi 300 per metro quadrato, anzichè in grammi 30 per metro quadrato, secondo il risultato della negoziazione.

Fu, inoltre, constatata una sconcordanza tra l'originale in lingua italiana della stessa Tariffa *B* e l'originale in lingua tedesca, al n. ex 623 ex *a*) I, dove, nel testo italiano, manca la parola « zincate » che si trova, invece, nel testo in lingua tedesca con l'espressione « verzinkten ».

Le due Parti contraenti si sono messe d'accordo per rettificare questi errori portando alle rispettive tariffe le seguenti varianti:

I — Nella Tariffa *A* (dazi all'entrata in Germania), al n. ex 391 aggiungere la seguente nota:

« La seta greggia, non tinta, torta due volte, senza unione con altre materie tessili o filati della voce 391 della tariffa, destinata alla tessitura, maglieria, al ricamo o alla fabbricazione di lavori da bottonaio, di passamani o pizzi, è ammessa in esenzione, verso permesso e sotto controllo dell'impiego ».

II — Nella Tariffa *B* (dazi all'entrata in Italia), al n. ex 205 ex *b*) sostituire alle parole « pesanti più di 300 grammi » le parole « pesanti più di 30 grammi ».

III — Nel testo italiano della Tariffa *B*, al n. ex 623 ex *a*) I, dopo la parola « stagnate », aggiungere la parola « zincate ».

I sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno redatto il presente Protocollo, che entrerà in vigore appena compiute le formalità di legge e avrà la stessa durata del Trattato, al quale si riferisce, e lo hanno munito delle loro firme e dei loro sigilli.

Fatto a Roma in doppio originale, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, il 9 dicembre 1926.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI. (*L. S.*) NEURATH.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 159.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1927, n. 33.

Riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, col quale è stato approvato il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli

affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici di cui alla tabella n. 44 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, già modificati col R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni in vigore relative alla nomina al grado iniziale della carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, questa sarà conferita ai volontari nella carriera stessa con duplice graduatoria, a seconda che essi abbiano conseguita l'idoneità nel primo o nel secondo esame teorico pratico sostenuto presso la Scuola superiore di polizia.

Entrambe le graduatorie saranno formate secondo l'ordine di assunzione a volontario. Quella dei volontari che avranno conseguita l'idoneità nel primo esame teorico pratico avrà, però, la precedenza su quella dei volontari che avranno conseguita l'idoneità stessa soltanto nel secondo esame.

Art. 3.

L'indennità di servizio speciale di cui all'art. 187 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, già modificata con l'articolo 9 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, è stabilita nella seguente misura:

Volontari	L. 3000
Vice commissari aggiunti	» 3500
Vice commissari	» 4000
Commissari aggiunti	» 5000
Commissari	» 5500
Commissari capi	» 6000
Vice questori	» 7000
Questori ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 2ª classe	» 8000
Questori ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 1ª classe	» 9000

Tale indennità è computabile agli effetti della pensione limitatamente alle misure già fissate pei singoli gradi dall'art. 187 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; non è invece computabile agli effetti stessi per i volontari.

Art. 4.

I questori e gli ispettori generali di pubblica sicurezza potranno, su proposta del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, essere dispensati o collocati a riposo d'ufficio, indipendentemente da qualsiasi limite di età o di servizio, quando ciò sia richiesto da gravi ragioni di servizio.

A favore dei questori e degli ispettori generali di pubblica sicurezza così dispensati o collocati a riposo, sarà computato un aumento di 5 anni sul servizio utile a pensione, tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto a trattamento di riposo, quanto ai fini della liquidazione degli assegni.

Art. 5.

L'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza stabilito dall'articolo 2 del R. decreto 2 aprile 1925, n. 383, già modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, viene fissato come dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 6.

Per gli agenti di pubblica sicurezza in possesso dei necessari requisiti richiesti e che saranno addetti ai servizi di natura prettamente tecnica della pubblica sicurezza, il Ministro per l'interno è autorizzato a formare un ruolo separato da quello degli agenti addetti al servizio di istituto.

Il numero dei tecnici rientrerà in quello complessivo della forza organica del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e non potrà superare il 10 per cento per la stessa.

Art. 7.

Con apposito provvedimento da emanarsi dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme per la formazione del ruolo di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministro per l'interno di procedere all'assunzione di agenti di pubblica sicurezza indipendentemente dalle norme vigenti per gli arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Il numero totale di tali agenti non potrà eccedere il 6 per cento della forza organica del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza in cui dovrà essere lasciato vacante un numero corrispondente di posti.

Art. 9.

Gli agenti di cui al precedente articolo vengono nominati con decreto Ministeriale e hanno diritto al trattamento economico della guardia di pubblica sicurezza; ad essi però non spettano premi di ingaggio, nè di rafferma, e possono essere licenziati in qualunque momento in deroga a tutte le disposizioni vigenti, senza diritto a pensione o ad indennità alcuna. Agli effetti delle indennità temporanee mensili, hanno diritto al trattamento previsto per gli agenti di pubblica sicurezza celibi.

Art. 10.

Il Ministro per l'interno è autorizzato ad impiegare la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di carattere speciale.

Art. 11.

E' istituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza) uno speciale servizio per la polizia di frontiera di terra e di mare.

Nei servizi di vigilanza lungo la linea di confine, oltre la forza pubblica adibita ai servizi di istituto, è impiegata la M. V. S. N. con comandi autonomi e con arruolamenti a ferma determinata.

Sul fondo stanziato in bilancio pel servizio politico di frontiera, sarà corrisposta al personale di pubblica sicurezza (funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della M. V. S. N.) destinato in località disagiate di confine (esclusi i porti) una speciale indennità mensile non computabile agli effetti della pensione, il cui ammontare sarà stabilito con decreto da emanarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze.

Art. 12.

Ai volontari ed agli inscritti di leva che abbiano conseguito dopo il 18 agosto 1926 l'ammissione nell'Arma dei Reali carabinieri in qualità di allievi con la ferma di anni 3 ed a quelli che tale ammissione conseguiranno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sarà corrisposto, all'atto della loro nomina a carabinieri effettivi, un premio di arruolamento di L. 2000.

Eguale premio sarà altresì corrisposto, ma all'atto del loro ingaggio, ai personali delle categorie indicate nel primo comma dell'art. 1 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 128, che a partire dal 18 agosto 1926 abbiano ottenuto od otterranno di essere ammessi nell'Arma in qualità di carabinieri effettivi con ferma triennale.

La misura del premio di arruolamento previsto dal comma 4° dell'art. 8 del R. decreto-legge 2 aprile 1926, n. 383, per il personale — escluso quello proveniente dall'Arma dei carabinieri Reali — che è stato o che sarà reclutato nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza posteriormente al 18 agosto 1926, è pure elevata a L. 2000.

Art. 13.

Gli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono abrogati.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le indennità annesse alle tre rafferme triennali saranno corrisposte ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali nella seguente misura:

per la prima rafferma	L. 3000
per la seconda rafferma	» 3000
per la terza rafferma	» 1000

I sottufficiali e militari di truppa che già percepirono indennità di rafferma a norma delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, avranno però diritto a percepire al termine della terza rafferma triennale, quale indennità ad essa inerente, una somma pari alla differenza fra le indennità percepite e l'importo complessivo di L. 7000 fissate dal presente decreto per le indennità annesse alle tre rafferme triennali.

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali che abbiano già compiute le tre rafferme triennali e che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano vincolati a rafferma annuale, sarà concesso, qualora, al termine dei loro obblighi in corso, assumano ulteriore vincolo annuale, uno speciale premio di L. 1000.

Uguale premio sarà concesso agli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già vincolati alla quarta rafferma triennale, o che, essendo alla data stessa vincolati alla terza rafferma triennale, allo scadere di questa assumano altro vincolo triennale.

Art. 14.

L'importo complessivo dei premi di rafferma indicato in L. 6000 dall'art. 8 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 583, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 782, è elevato a L. 7000.

Il secondo comma dell'art. 16 del regolamento generale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, è modificato come segue:

« Per i provenienti da altri Corpi la concessione delle rafferme con premio avrà sempre luogo indipendentemente dal numero degli anni di servizio comunque prestati, pur chè, tenuto conto dei premi di rafferma eventualmente percepiti in precedenza, l'ammontare complessivo di questi non superi la somma di L. 7000 ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 15.

Le disposizioni del R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1387, relative al divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato non si applicano al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, e, per quanto riguarda il personale dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e degli uscieri di questura, non si applicano fino a che non siano stati completati una volta tanto i rispettivi organici.

Art. 16.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a conferire, mediante concorso per esame, tutti i posti disponibili, alla prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo del gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in deroga alle vigenti disposizioni relative ai passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo di personale ex combattente e non combattente.

Art. 17.

Ferma restando la classificazione del ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza nel gruppo *A*, alla prima attuazione e per il periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'ammissione nel ruolo stesso è richiesto il diploma di licenza di istituto medio di 2° grado, o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 18.

Nella prima attuazione e per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno di prescindere dalla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° del personale degli ufficiali di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 9°, 11° e 12° del personale di pubblica sicurezza appartenente ai ruoli del gruppo *C*.

Uguale facoltà è data al Ministro stesso per il conferimento ai commissari capi di pubblica sicurezza delle funzioni di vice-questore.

Art. 19.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1928 gli ufficiali di pubblica sicurezza che abbiano compiuti 60 anni di età e 35 di servizio, o che li compiano entro il predetto termine, saranno collocati a riposo d'ufficio, qualunque sia il loro grado.

Tali collocamenti a riposo si effettueranno gradualmente, a seconda delle necessità del servizio ed indipendentemente dalla posizione di ruolo dei singoli funzionari.

Art. 20.

Entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto il Governo del Re disporrà la dispensa dal servizio o il collocamento a riposo d'ufficio di tutti gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza i quali siansi dimostrati non più idonei alle mansioni del loro grado.

Art. 21.

Gli aspiranti ad alunno d'ordine di pubblica sicurezza che riusciranno idonei nel concorso bandito con decreto Ministeriale 28 giugno 1926 potranno essere assunti, in base alla relativa graduatoria di esame, sino alla concorrenza dei posti che risulteranno vacanti, alla prima attuazione del presente decreto, nel ruolo degli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza.

Art. 22.

I posti aumentati nell'organico dei marescialli di 2ª e 3ª classe potranno essere conferiti, per non oltre la metà, a scelta del Ministro per l'interno e previo parere di apposita Commissione, ai marescialli di 2ª e 3ª classe rimasti fuori quadro.

Art. 23.

A modificazione del disposto degli articoli 508 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, il completamento dei quadri dei brigadieri e dei vice-brigadieri sarà effettuato, anzichè per esame, a scelta del Ministero dell'interno, previo parere di apposite Commissioni e fermo restando l'inquadramento a scelta già effettuato per un decimo dell'organico.

Art. 24.

Al primo comma dell'art. 516 del regolamento 17 gennaio 1926, n. 596, per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza è aggiunto quanto segue:

« E' però data facoltà al Ministero di trattenere in servizio per un periodo di tempo non eccedente il quinquennio quei sottufficiali che, conservando i necessari requisiti fisici e morali, siano ritenuti, a giudizio della Commissione di cui all'art. 46, ancora utili all'Amministrazione per particolari qualità professionali di cui abbiano dato prova in occasione di speciali ed importanti servizi di istituto ».

Art. 25.

Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 20 del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, è modificato come segue:

« I posti che si renderanno liberi nell'organico di ciascun grado di sottufficiale di cui all'art. 2 verranno ricoperti colle norme ordinarie, indipendentemente dal verificarsi o meno di vacanze nel ruolo dei sottufficiali fuori quadro ».

Art. 26.

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, dovrà procedersi ad una revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta di tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza allo scopo di eliminare gli elementi inidonei.

Art. 27.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano con il presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 28.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni del R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, e del presente decreto con le altre disposizioni concernenti l'ordinamento degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 29.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad introdurre le necessarie variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente decreto legge.

Art. 30.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 155. — CASATI.

TABELLA A.

Ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ufficiali di pubblica sicurezza.

(Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
5°	Questori ed ispettori generali di 1ª classe	35
6°	Questori ed ispettori generali di 2ª classe	46
7°	Vice questori	90
7°	Commissari capi	160
8°	Commissari	460
9°	Commissari aggiunti	460
10°	Vice commissari	400
11°	Vice commissari aggiunti	
		1651

Impiegati di polizia.

(Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
9°	Impiegati di polizia di 1ª classe	82
10°	Impiegati di polizia di 2ª classe	296
11°	Impiegati di polizia di 3ª classe	197
		575

Impiegati d'ordine di pubblica sicurezza.

(Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	74
10°	Primi archivisti	222
11°	Archivisti di pubblica sicurezza	369
12°	Applicati di pubblica sicurezza	663
13°	Alunni d'ordine di pubblica sicurezza	147
		1475

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

TABELLA B.

Ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Ufficiali.

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettore superiore	1
7°	Ispettori di 1ª classe	6
8°	Ispettori di 2ª classe	12
9°	Comandanti di 1ª classe	45
10°	Comandanti di 2ª classe	130
11°	Comandanti di 3ª classe	
		194

Sottufficiali ed agenti.

	Numero dei posti
Marescialli di 1ª classe	700
Marescialli di 2ª e 3ª classe	1100
Brigadieri	950
Vice brigadieri	1080
Guardie scelte di pubblica sicurezza	1500
Guardie di pubblica sicurezza	9270
Allievi	400
	15000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 160.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 31.

Facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di accordare all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi la facoltà di rendere continuativa, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi, e nel limite di un'ora al giorno, la prestazione oraria prevista dal secondo comma dell'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo scopo esclusivo di provvedere alle speciali esigenze degli uffici esecutivi postali e telegrafici soggetti a più intenso lavoro, è data facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di disporre, quando si renda necessario, in corrispondenza a riduzioni attuate negli assegni numerici del personale, il prolungamento dell'orario normale di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con effetto continuativo ed obbligatorio, per il personale di ruolo, escluso quello subalterno, nel limite di un'ora in più al giorno.

La disposizione è presa con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i singoli uffici dei servizi attivi, previo accertamento delle condizioni sopra indicate.

Art. 2.

La retribuzione per la prestazione oraria di cui al precedente articolo sarà determinata con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 del presente decreto, sono considerati uffici esecutivi:

a) gli uffici esecutivi interni delle Direzioni provinciali i quali disimpegnano i servizi postali delle corrispondenze, dei pacchi, del movimento (esclusi gli uffici ambulanti e natanti), ovvero i servizi telegrafici;

b) gli uffici postali principali di ferrovia, di porto, di dogana e di confine;

c) gli uffici principali postali, telegrafici, postali e telegrafici nel limite, però, dei servizi precedentemente indicati.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto alle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, nè a quello addetto alle Direzioni di circolo delle costruzioni.

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore per i premi di operosità e rendimento, e per l'eventuale servizio straordinario prestato oltre quello normale, compreso il prolungamento d'orario continuativo previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 151.* — CASATI.

Numero di pubblicazione 161.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 32.

Proroga dei poteri del Regio commissario nominato per la temporanea amministrazione dell'Associazione italiana degli albergatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1925, n. 2265, col quale venivano sciolti gli organi elettivi dell'Associazione italiana degli albergatori ed affidata l'amministrazione temporanea dell'ente al grand'uff. Alfredo Campione, in qualità di Regio commissario, col compito di sottoporre, nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del detto decreto, le proposte che dovranno assicurare il normale e proficuo funzionamento dell'ente;

Visti i Nostri decreti 11 marzo 1926, n. 489, 17 giugno 1926, n. 1245, e 16 settembre 1926, n. 1808, coi quali venivano prorogati i termini fissati dal citato decreto 24 dicembre 1925, n. 2265;

Constatata la necessità di un'ulteriore proroga per attuare le proposte presentate dal Commissario straordinario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato fino al 31 marzo 1927 il termine previsto dall'art. 2 del R. decreto 24 dicembre 1925, n. 2265, per la temporanea amministrazione dell'Associazione italiana degli albergatori, da parte del Regio commissario grand'uff. Alfredo Campione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 154. — CASATI.

Numero di pubblicazione 162.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 30.

Emissione di speciali francobolli commemorativi del 1° Centenario della morte di Alessandro Volta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda con la quale il Comitato per le onoranze ad Alessandro Volta ha chiesto l'emissione di speciali francobolli commemorativi del Centenario Voltiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del 1° Centenario della morte di Alessandro Volta, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore ed al valore dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica del disegno in essi riprodotto.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni è autorizzato a stipulare con il Comitato per le onoranze a Volta una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli commemorativi anzidetti ed i rapporti relativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 150. — CASATI.

Numero di pubblicazione 163.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2287.

Istituzione della Borsa per le contrattazioni delle merci, in Milano.

N. 2287. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituita in Milano la Borsa per le contrattazioni delle merci.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1927 Anno V

Numero di pubblicazione 164.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2289.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per il lavoro e le piccole industrie, in Venezia.

N. 2289. R. decreto 14 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto dell'Istituto per il lavoro e le piccole industrie, in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1927 Anno V

Numero di pubblicazione 165.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2310.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « A. Racchetti », in Crema.

N. 2310. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « A. Racchetti », in Crema, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 - *Anno V.*

Numero di pubblicazione 166.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2311.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Principe Amedeo di Savoia », in Gaeta.

N. 2311. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Principe Amedeo di Savoia », in Gaeta, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 - *Anno V.*

Numero di pubblicazione 167.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2312.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « E. Fabbri », in Cesena.

N. 2312. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « E. Fabbri », in Cesena, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 - *Anno V.*

Numero di pubblicazione 168.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2313.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto sabino per gli studi, in Roma.

N. 2313. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto sabino per gli studi, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 *Anno V.*

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927.

Nomina del presidente della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 5 dicembre 1926, n. 2224 col quale viene concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto l'art. 15 dello statuto della Federazione anzidetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina di Giuseppe Brunati a presidente della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1927.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Carlo Galeffi nato a Malamocco (Venezia) il 4 giugno 1884 da Cesare e da Casini Vittoria trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Galeffi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 28 dicembre 1926 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Carlo Galeffi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Capo del Governo Ministro per l'interno*:
SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1927.

Ammissione dell'industria della fabbricazione degli arsenobenzoli a fruire delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 21 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette:

Determina:

Articolo unico.

L'industria della fabbricazione degli arsenobenzoli è ammessa a fruire delle agevolezze consentite all'alcol denaturato, sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1926, per l'alcool adoperato nella preparazione dei sieri vaccini e di altri prodotti opoterapici.

Roma, addì 17 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1926.

Apertura in Bergamo di un'agenzia della Banca industriale di Bergamo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca industriale di Bergamo è autorizzata ad aprire una propria agenzia in Bergamo (via Giacomo Quarenghi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1926.

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.

DECRETO PREFETTIZIO 18 gennaio 1927.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Montale.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il R. decreto 10 ottobre 1926, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Montale e nominato Regio commissario il cav. dott. Paolo Giuffrida;
Considerato che i poteri del Regio commissario scadono ai sensi di legge col 19 corrente;
Ritenuta la opportunità di prorogare tali poteri in attesa che sia provveduto alla nomina del podestà del Comune a norma delle vigenti disposizioni;
Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del comune di Montale sono prorogati di tre mesi.

Pistoia, addì 18 gennaio 1927 - Anno V

Il Prefetto: Di Sanza.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 20 gennaio 1927, un disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, col quale si è approvata la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze con nota n. 106265 in data 14 gennaio 1927, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge n. 2127 del 12 dicembre 1926, concernente la facoltà giurisdizionale del Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli enti anticipatori per i danni di guerra.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 22 gennaio 1927 - Anno V

Francia	91.33	Oro	445.10
Svizzera	444.18	Belgrado	40.75
Londra	111.945	Budapest (pengo) .	4.03
Olanda	9.24	Albania (Franco oro)	444.75
Spagna	373.75	Norvegia	5.86
Belgio	3.208	Svezia	6.16
Berlino (Marco oro)	5.472	Polonia (Sloty) . .	—
Vienna (Schillinge)	3.25	Corona Danese . .	6.15
Praga	68.45	Rendita 3,50 % . .	63.625
Romania	12.15	Rendita 3,50 % (1902.	58 —
Russia (Cervonetz)	118.60	Rendita 3 % lordo .	42.675
Peso argentino oro	21.81	Consolidato 5 % .	79.225
Peso argentino carta	9.60	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.075
New York	23.068		
Dollaro Canadese .	23.06		

Tommasi Camillo *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.